




Comune di Livorno



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE MAGGIORI DETRAZIONI
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E DETERMINAZIONE DELLA
LORO MISURA.

N. 49 del 31/3/2008

L'anno duemilaotto, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 21.29 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

| | PRES. | ASS. | | PRES. | ASS. |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1- Cosimi Alessandro (Sindaco) | X | | 22- Raghianti Franca | X | |
| 2- Fugi Silvia | X | | 23- Costa Letizia | X | |
| 3- Ampola Matteo | X | | 24- Argentieri Giuseppe | X | |
| 4- Aquilini Gabriella | X | | 25- Lampredi Maurizio | | X |
| 5- Ritorni Claudio | X | | 26- Bottino Maristella | | X |
| 6- Altini Fabio | X | | 27- Ciacchini Massimo | | X |
| 7- Cantù Gabriele | X | | 28- Amadio Marcella | | X |
| 8- Cecchi Claudio | X | | 29- Tamburini Bruno | | X |
| 9- Solimano Marco | X | | 30- Ghiozzi Carlo | | X |
| 10- Uccelli Elena | X | | 31- Trotta Alessandro | | X |
| 11- Ceccarini Massimo | X | | 32- Chelli Otello | X | |
| 12- Luschi Francesca | X | | 33- Fornaciari Gina | | X |
| 13- Becagli Stefano | X | | 34- Raugei Enzo | | X |
| 14- Pini Luigi | X | | 35- Guastalla Guido | X | |
| 15- Cini Laura | X | | 36- D'Apice Maria Clotilde | X | |
| 16- Bianchi Enrico | X | | 37- Gazzarri Marta | X | |
| 17- Nebbiai Valter | X | | 38- Cannito Marco | | X |
| 18- Dehecchi Alessandro | X | | 39- Volpi Rosalba | X | |
| 19- Bartalucci Daniela | X | | 40- Capuozzo Salvatore | X | |
| 20- Vittori Vittorio | X | | 41- Volpi Gabriele | | X |
| 21- Mainardi Susanna | | X | | 29 | 12 |

Assiste la Vice Segretario Generale Dott.ssa Graziella Launaro.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Capuozzo – Aquilini – Chelli

- OMISSIS -

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008. Determinazione delle aliquote. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni per l'abitazione principale e determinazione della loro misura.

Sono presenti il Sindaco Dr. Cosimi, il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Bianchi, i Vice Presidenti Dr. Cannito e Sig.ra Bottino ed i consiglieri: Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Bartalucci, Becagli, Cantù, Capuozzo, Ceccarini, Cecchi, Chelli, Ciacchini, Cini, Costa, D'Apice, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Ghiozzi, Guastalla, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Raghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Uccelli, Vittori, Volpi Gabriele e Volpi Rosalba.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (l. fin. 2007), con il quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata dal Consiglio Comunale in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

Visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 437/96, convertito dalla L. 556/96, relativo all'aliquota agevolata per l'abitazione principale;

Visto l'art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ("Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"), che consente ai Comuni, da un lato, di deliberare aliquote più favorevoli, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per quei proprietari che affittano alloggi con il cosiddetto contratto concordato (previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge 431) alle condizioni definite dagli accordi territoriali, e dall'altro, con specifico riferimento ai Comuni considerati ad alta tensione abitativa, di elevare in misura non superiore al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa vigente ai fini della determinazione delle aliquote dell'ICI, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Ritenuto di continuare ad avvalersi delle facoltà di cui sopra, in considerazione che nella città di Livorno permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l'applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, dall'altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l'applicazione di un'aliquota agevolata ;

Visto l'Accordo Territoriale del Comune di Livorno, ex art.lo 2 comma 3 della L.n.431/98, stipulato in data 14/3/2007 (prot.gen n. 26339 del 2/4/07) che individua come necessaria l'assistenza delle associazioni sindacali, firmatarie degli accordi, in sede di stipula del contratto di locazione agevolata ;

Visti i commi 48 e 51 dell'articolo 3, della citata Legge n. 662/96, relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi dominicali;

Visto l'articolo 3, comma 56, della stessa Legge 662/96, secondo il quale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto di tutelare maggiormente la proprietà dell'abitazione principale, che costituisce bene primario delle persone e rappresenta altresì la fascia più consistente degli oggetti di imposizione dell'ICI;

Ritenuto dunque, per i motivi esposti, che per l'anno 2008, è necessario stabilire le seguenti aliquote:

- a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
- b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;
- c) aliquota del 9 per mille, in deroga all'aliquota massima, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo **1/12/2006 – 30/11/2008**; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;
- d) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali e pertanto unicamente ai contratti vistati presso le organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali ;

Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2008 i contribuenti debbano presentare all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalla organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali ;

Visto l'art 8 comma 2 bis del D.lgs.n.504/92 (introdotto dall'art 1 comma 5 della L.n. 244 del 24/12/07) ai sensi del quale " dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art 5. L'ulteriore detrazione , comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale";

Considerato che l'ulteriore detrazione di cui al citato comma 2 bis dell'art 8 del D.Lgs.n.504/92 non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1,A8 e A9;

Rilevato inoltre che l'art 6 comma 3 bis del D.Lgs.n. 504/92 (introdotto dall'art. 1 comma 6 lett b) della L.n. 244 del 24/12/07) assimila all'abitazione principale e al relativo trattamento, sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta che per la detrazione, l'immobile posseduto dall' ex coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto passivo non risulti possessore di abitazione principale sita nello stesso Comune della ex casa coniugale ;

Rilevato inoltre che in tale succitato caso l'importo della detrazione andrà calcolato in proporzione alla quota di possesso, anche in relazione agli eventuali contitolari residenti nella ex casa coniugale, al fine di dare sistematicità alle previsioni contenute nel citato art.lo 6 comma 3 bis ;

Visto l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, ai sensi del quale il Consiglio Comunale può deliberare una maggiore detrazione per l'abitazione principale per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio di carattere economico-sociale;

Visto il protocollo d'intesa fra il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Pensionati, le Associazioni Nazionali Invalidi Civili, Invalidi del Lavoro, di Guerra di Servizio e Unione Italiana Ciechi, stipulato in data 22 marzo 2004;

Ritenuto di confermare quanto concordato nel protocollo d'intesa sopra citato;

Ritenuto altresì di tutelare maggiormente le famiglie nelle quali sono presenti due o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%, confermando l'allargamento in tal caso delle condizioni reddituali richieste per l'agevolazione;

Ritenuto quindi di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **a) e b)**, i soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale:**

a) **portatori di Handicap grave** (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, riconosciuti tali alla data dell'1.1.2008, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 2007, non superiore all' importo di **€ 28.734,52** (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento); tale reddito

è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;

b) **possessori del solo immobile** per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore ad € **8.907,60** per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più;

Ritenuto, inoltre, di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **c) e d)**, i soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**:

c) **coloro che hanno compiuto il 65° anno di età** all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad € **11.493,85** se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

d) **famiglie formate da giovani coppie**, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2008, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad € **20.114,16**;

Inteso che, come "reddito complessivo familiare lordo", si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

Ritenuto che l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione debba essere subordinato alla condizione che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare, nel territorio dello Stato e all'estero;

Ritenuto che il diritto all'elevazione della detrazione debba competere anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possieda un terreno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq.), diverso dalle aree fabbricabili, sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.), e più specificamente quando si tratta di piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa (c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.;

Considerato che siano da escludere dal beneficio della maggiore detrazione le U.I. classificate nei seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

Rilevato quindi che la maggiore detrazione nei confronti dei soggetti che versino in situazione di disagio economico-sociale, come individuati nei precedenti punti a),b),c),d) della presente deliberazione, si aggiunge alla detrazione per abitazione principale così come ridelineata dalle previsioni di cui al citato art. 8 comma 2 bis del D.lgs.n.504/92, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Ritenuto opportuno confermare l'importo della maggiore detrazione nella stessa misura prevista per il 2007, e precisamente:

1) maggiore **detrazione di € 155,00** in favore dei soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale**, di cui alle sopra indicate lettere **a) e b)**;

2) maggiore **detrazione di € 104,00** in favore dei soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**, di cui alle sopra indicate lettere **c) e d)**;

Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2008 i contribuenti debbano presentare all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

Atteso, peraltro, che alle suddette dichiarazioni debbono essere allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso d.p.r. 445/2000 cit.;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, il quale differisce al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2008;

Visto l'art. 162, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell'azione amministrativa ed il perseguimento dei programmi dell'Ente;

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2008, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali e pertanto unicamente ai contratti visti presso le organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali ;

d) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo **1/12/2006 – 30/11/2008**; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;

2) di stabilire che **entro il termine perentorio del 31.12.2008** i contribuenti interessati presentino all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalla organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di precisare che l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale nei confronti del coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, è subordinata alla condizione che il soggetto passivo non possieda abitazione principale nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale ;

5) di precisare che per la fattispecie di cui al precedente punto 4) la detrazione d'imposta è calcolata sulla base della quota di possesso anche per gli eventuali ulteriori contitolari in essa residenti ;

6) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **a) e b)**, i soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale**, e di determinare nella misura di **€ 155,00 l'importo incrementale** della maggiore detrazione ad essi spettante per l'abitazione principale:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 1.1.2008, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 2007, non superiore all'importo di **€ 28.734,52** (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065.83. in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore ad **€ 8.907,60** per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065.83 per ogni componente in più;

7) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **c) e d)**, i soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**, e di determinare nella misura di **€ 104,00 l'importo incrementale** della maggiore detrazione ad essi spettante per l'abitazione principale:

c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa, con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad **€ 11.493,85** se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065.83 per ogni componente in più;

d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2008, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2008, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2007, non superiore ad **€ 20.114,16**;

8) di dare atto che, con riferimento al punto 6), lett. a) e b), ed al punto 7), lett. c) e d), come "reddito complessivo familiare lordo" si deve assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

9) di stabilire che l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione per l'abitazione principale è subordinato **alle seguenti condizioni:**

a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti 6) e 7);

b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;

c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);

d) che **entro il termine perentorio del 31.12.2008** i contribuenti presentino all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.p.r. 445/2000;

10) di stabilire che il beneficio dell'incremento della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possiede un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Livorno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetto "orticello").

11) di dare atto che l'istituzione dell'aliquota ridotta e le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo dell'imposta, non inferiore a quello dell'anno precedente;

12) di incaricare l'U.O. Gestione Entrate di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 506/1999.

